

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI EX ART. 71 DEL DPR 445/2000 DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di commercio di Taranto dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale, che saranno effettuati utilizzando dati e informazioni presenti nelle banche dati ufficiali allo scopo del riscontro.
2. I controlli effettuati dalla Camera di commercio di Taranto sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori ed utenti nell'ambito della composizione del Consiglio camerale.

**ART. 2
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di commercio di Taranto sono di tipo successivo, puntuali o a campione. La Camera di commercio effettua inoltre controlli volti ad evitare indebite duplicazioni ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro concorrenti.
3. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale Infocamere Scpa.

**ART. 3
ESCLUSIONE DEI CONTROLLI**

1. Ai sensi della Circolare MISE n. 183847 del 4 ottobre 2011, **non si effettuano controlli a campione** nel caso in cui gli stessi siano irrilevanti ai fini dell'assegnazione dei seggi (ad esempio quando si candidi un unico apparentamento o un'unica Organizzazione/Associazione per il singolo settore e quindi in assenza di concorrenti e/o controinteressati).

ART. 4 CONTROLLI PUNTUALI

1. Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. n. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di commercio di Taranto;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di competenza della Camera di commercio di Taranto da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi camerali;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione di competenza della Camera di commercio di Taranto da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi camerali;
- e) la coerenza tra il dato concernente il numero degli occupati delle imprese iscritte e l'indice di occupazione del settore di riferimento desunto dai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alle imprese dichiarate nell'allegato B al D.M. 156/2011;
- f) l'iscrizione o l'annotazione delle imprese nel Registro delle Imprese della Camera di commercio di Taranto;
- g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- h) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre. Tali controlli saranno effettuati anche in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale), anche al momento della verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto annuale".

2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili e/o omissioni rilevabili d'ufficio relativi a requisiti formali non essenziali nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 (10 giorni), la regolarizzazione di quanto comunicato. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, le dichiarazioni saranno dichiarate irricevibili; con esclusivo riferimento ai dati delle imprese di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1 del presente articolo, in caso di mancata regolarizzazione entro il termine le relative posizioni non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La Camera di commercio di Taranto comunicherà, quindi, alla Regione Puglia il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle non regolarizzate, in osservanza a quanto indicato dalle note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 5 marzo 2012, n. 98348 del 12 giugno 2013 e n. 39517 del 7 marzo 2014, nonché il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

3. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali.
4. Il riscontro di irregolarità che non costituiscono falsità ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sarà oggetto di valutazione da parte del sottoscritto responsabile del procedimento ai fini della richiesta di regolarizzazione ovvero della esclusione dei soggetti dall'elenco.

ART. 5

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato "B" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale, a norma di Statuto, alla data del 31 dicembre 2014;
 - b) la regolarità del versamento della quota associativa in coerenza con le previsioni statutarie e deliberative di ciascuna associazione per l'anno di riferimento (almeno una quota associativa annuale non meramente simbolica nell'ultimo biennio 2013-2014);
 - c) la corrispondenza del numero e della ripartizione degli occupati per impresa dichiarati dalla Organizzazioni imprenditoriali con quello registrato presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, fatte salve le eventuali annotazioni che le organizzazioni vorranno rendere relativamente alle metodologie di calcolo utilizzate;
 - d) la veridicità della multipla iscrizione dell'impresa alle diverse organizzazioni interessate al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con i seguenti criteri:
 - a) il numero dei soggetti da sottoporre a verifica è fissato in relazione al numero complessivo indicato nell'elenco di cui all'ALLEGATO B alle istanze di partecipazione al procedimento, depurato dei soggetti non aventi titolo a seguito dell'incrocio con i dati del Registro delle Imprese e delle eventuali istanze di regolarizzazione;
 - b) la procedura prescelta per l'estrazione del campione dall'intero (N) si basa sulla tecnica del campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre a intervalli regolari tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra l e il passo di campionamento;
 - c) l'ampiezza di campionamento (n) per ogni elenco è pari al 5% del totale, sicché il passo (k) è dato dalla frazione N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra 1 e k, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Estratto il campione, le organizzazioni interessate saranno invitate a trasmettere o esibire la documentazione comprovante quanto dichiarato. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita **entro 5 giorni** dal ricevimento della richiesta.
4. Le modalità di verifica potranno consistere nella esibizione spontanea degli atti e documenti richiesti in originale, nella ispezione dei libri e documenti presso la sede dell'Organizzazione/ Associazione, nella verifica dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni o altri Organismi che detengono le informazioni.
5. L'esito positivo del controllo sul campione consente di validare il dato complessivo.
6. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa o sul numero degli occupati, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

ART. 6

CONTROLLI SULLE DUPLICAZIONI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i., la Camera di commercio di Taranto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 39517 del 7 marzo 2014, implementa modalità di controllo, puntuale e a campione nei termini disciplinati rispettivamente dai precedenti articoli 4 e 5, volte ad evitare indebite duplicazioni e accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate.

ART. 7

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato "D" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con i seguenti criteri:
 - a) il numero dei soggetti da sottoporre a verifica è fissato in relazione al numero complessivo indicato nell'elenco di cui all'ALLEGATO D alle istanze di partecipazione al procedimento;
 - b) la procedura prescelta per l'estrazione del campione dall'intero (N) si basa sulla tecnica del campionamento sistematico lineare consistente nell' estrarre a intervalli regolari tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento;

- c) l'ampiezza di campionamento (n) per ogni elenco è pari al 5% del totale, sicché il passo (k) è dato dalla frazione N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra 1 e k, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Estratto il campione, le organizzazioni/associazioni interessate saranno invitate a trasmettere o esibire la documentazione comprovante quanto dichiarato. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita **entro 5 giorni** dal ricevimento della richiesta.
 4. Le modalità di verifica potranno consistere nella esibizione spontanea degli atti e documenti richiesti in originale, nella ispezione dei libri e documenti presso la sede dell'Organizzazione/Associazione, nella verifica dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni o altri Organismi che detengono le informazioni.
 5. L'esito positivo del controllo sul campione consente di validare il dato complessivo.
 6. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle unità dichiarate.

ART. 8

CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate potrà ampliare l'estensione e la tipologia del controllo.
2. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rinvia alle norme di legge vigenti ed alle Circolari ministeriali emanate in materia.